

**REGOLAMENTO (CE) N. 437/2004 DEL CONSIGLIO
dell'8 marzo 2004**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito denominato «il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1628/2003 del 17 settembre 2003 ⁽²⁾ (di seguito denominato «il regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di trote grosse arcobaleno classificabili nei codici NC 0302 11 20, 0303 21 20, 0304 10 15 e 0304 20 15, originarie della Norvegia e delle Isole Færøer.
- (2) Si ricorda che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 (di seguito: «il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per l'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 30 settembre 2002 (di seguito: «il periodo in esame»).

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (3) Dopo l'imposizione di dazi antidumping provvisori sulle importazioni di trote grosse arcobaleno originarie della Norvegia e delle Isole Færøer, alcune parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che hanno chiesto di essere sentite è stata inoltre data tale possibilità.
- (4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni in seguito a tale comunicazione.

(5) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le risultanze definitive sono state debitamente modificate.

(6) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Oltre alle visite di verifica svolte presso le società elencate al considerando 6 del regolamento provvisorio, si deve osservare che dopo l'imposizione delle misure provvisorie sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese e associazioni:

— Federazione europea dei produttori dell'industria dell'acquacoltura (Federation of European Aquaculture Producers — FEAP), Boncelles, Belgio

— Syndicat national des industries du saumon et da la truite fumés, Parigi, Francia

— P/F PRG Export e il suo produttore collegato P/F Luna, Gøta, Isole Færøer

— P/F Vestsalmon e il suo produttore collegato P/F Vestlax, Kollafjørður, Isole Færøer

— P/F Bakkafrost, Glyvvar, Isole Færøer

— P/F Faeroe Salmon, Klaksvik, Isole Færøer

— P/F Faeroe Seafood, Torshavn, Isole Færøer

— P/F Landshandilin, Torshavn, Isole Færøer

— P/F Navir, Argir, Isole Færøer

— P/F Viking Seafood, Strendur, Isole Færøer

(7) Alcune parti hanno affermato che il PI scelto non era adeguato, dato che durante tale periodo i prezzi erano attestati su livelli estremamente bassi e hanno registrato un rialzo da allora. Si deve ricordare a tale proposito che, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, «ai fini di una conclusione rappresentativa, viene scelto un periodo dell'inchiesta che per il dumping riguarda normalmente un periodo non inferiore ai sei mesi immediatamente precedenti l'inizio del procedimento». In altri termini, il PI viene determinato fondamentalmente dalla data d'inizio del procedimento. Si ricorda tuttavia che, conformemente alla prassi comunitaria usuale, il PI relativo al dumping aveva una durata di un anno. Si tratta di un periodo che è, di norma, abbastanza lungo per tener conto delle variazioni stagionali della domanda e per garantire quindi che si giunga a

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 232 del 18.9.2003, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 117/2004 (GU L 17 del 24.1.2004).